Regolamento di disciplina

Principi Generali

Il presente regolamento dà attuazione e fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, dal decreto del presidente della repubblica n. 235 del 21 novembre 2007 e dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008.

- 1) I doveri degli studenti sono quelli indicati nell'art. 3 del D.P.R. 249 citato.
- 2) Le sanzioni disciplinari comminate agli studenti nel caso di inadempienza ai doveri sopraindicati non hanno natura repressiva e di costrizione, ma devono avere finalità educativa e tendere a rafforzare nello studente il senso di responsabilità e di rispetto verso gli altri. Nell'applicazione delle sanzioni, si deve tener conto altresì delle condizioni personali e socio-economiche dello studente. A tale scopo esse saranno ispirate ai principi di personalità, tipicità, proporzionalità, temporaneità, risarcimento e riparazione del danno, convertibilità. Più specificamente:

personalità: la responsabilità disciplinare è personale nel senso che nessuno può essere chiamato a rispondere di fatti e comportamenti imputabili ad altri;

tipicità: le sanzioni disciplinari applicabili devono essere tassativamente previste nel presente regolamento di disciplina;

proporzionalità: la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto;

temporaneità: la sanzione deve essere comminata per periodi temporali delimitati;

risarcimento e riparazione del danno: la sanzione può essere attenuata in caso di risarcimento o riparazione del danno arrecato (danno patrimoniale, ossia danno suscettibile di valutazione economica);

convertibilità: la sanzione può essere, su espressa domanda dello studente, convertita in attività in favore della comunità scolastica dall'organo competente ad infliggerla.

- 3) Criteri per la valutazione delle sanzioni disciplinari:
 - Gli elementi di valutazione della gravità sono:
 - l'intenzionalità del comportamento,
 - la reiterazione della mancanza.
 - la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

- 4) Tipologia delle sanzioni e organi deliberanti:
 - Richiamo verbale (docente e/o dirigente).
 - Ammonizione scritta sul registro di classe (docente e/o dirigente).
 - Allontanamento temporaneo dalle lezioni, da un minimo di uno fino ad un massimo di 15 giorni per ciascuna sanzione su delibera del consiglio di classe.
 - Allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre i 15 giorni su delibera del consiglio di istituto.

- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato (su delibera del consiglio di istituto).
- Segnalazione alle autorità competenti là dove la norma lo prevede(dirigente scolastico).
- 5) Le sanzioni disciplinari previste sono quelle indicate nello schema seguente

MANCANZE		
DISCIPLINARI con riferimento ai doveri indicati nell'articolo 3 del D.P.R n. 249 del 24 giugno 1998	SANZIONE	ORGANI DISCIPLINARI SANZIONATORI
superiori alle due previste dal regolamento. Ritardo nella consegna della	Influisce, se reiterato, sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico per gli allievi del	Dirigente o Collaboratore, Consiglio di Classe, Docente (per il solo ritardo della giustificazione).
dell'ora.	comunicazione scritta alla	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe.
non□autorizzato dall'aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche	Allontanamento dalla	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe.
		Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe.
Fumo nei locali□ scolastici.	Ammonizione scritta e	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe.
durante le lezioni in ognuna delle sue funzioni o di apparecchiature analoghe.	scritta. Eventuale sequestro dell'apparecchio per	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto.



Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia" Pistoia



3			
	Introduzione o uso di sostanze illecite nell'istituzione scolastica, ivi compresi i viaggi di istruzione.	superiore ai 15 giorni. Sarà disposta la denuncia	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto.
	ai beni o alle strutture scolastiche o agli effetti personali di compagni e personale della scuola.		Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto.
	Comportamento scorretto, lesivo, offensivo e/o intimidatorio e/o discriminatorio ad ogni livello, ricorso al linguaggio volgare e/o blasfemo e provocatorio nei confronti dei compagni e/o del personale scolastico.	condotta. Ammonizione scritta. Allontanamento temporaneo	Consiglio di Istituto.



Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza in particolare all'interno dei laboratori.	Richiamo verbale Ammonizione scritta. Sanzioni previste dalle norme di legge. Allontanamento temporaneo. Influisce sul voto di condotta.	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto.
Inottemperanza alla norma relativa alla difesa della privacy.	Ammonizione scritta. In casi penalmente rilevanti sarà disposta la denuncia all'autorità giudiziaria. Influisce sul voto di condotta.	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe.
Disturbo delle lezioni.	Ammonizione scritta. Convocazione della famiglia. Se reiterato, allontanamento per 1 giorno. Influisce sul voto di condotta. Influisce sull'attribuzione del credito scolastico per gli allievi del triennio.	
Alterazione delle risposte nelle prove di verifica e mancata e/o alterata trasmissione dei risultati	Convocazione della famiglia. Ammonizione scritta. Allontanamento temporaneo. Influisce sul	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto.
che appare in modo dimostrato non originale (tratta dalla rete o da altri dispositivi esterni o da appunti o fotocopie non autorizzati).	voto di condotta. Sospensione da 1 a 15 giorni e progressivamente più grave sanzione in caso di recidiva. Il docente provvederà altresì ad annullare la prova e a farla ripetere se necessario per la valutazione.	Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto.
		Docente, Dirigente Scolastico , Consiglio di Classe , Consiglio di Istituto.

- 5) Tutti i procedimenti sopraindicati devono rispettare le seguenti procedure formali. Ogni fase del procedimento disciplinare ha forma scritta, in particolare per quanto attiene la contestazione dell'addebito, la verbalizzazione delle riunioni dell'organo collegiale competente, l'adozione e la comunicazione del provvedimento allo studente e alla famiglia nei casi più gravi,l'eventuale ricorso all'organo di garanzia, la verbalizzazione dell'eventuale riunione dell'organo interno di garanzia previsto dall'art. 2 del D.P.R. n.235 citato.
- 6) L'organo di garanzia interno alla scuola, al quale è ammesso entro 15 giorni il ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), contro le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti punti, è costituito dal dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente, designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio d'Istituto, da

un rappresentante degli studenti eletto dal Comitato Studentesco. Per ogni componente è prevista la designazione o l'elezione di un membro effettivo e di un membro supplente che subentrano nel caso in cui il membro effettivo non faccia più parte dell'istituzione scolastica e nel caso in cui qualcuno dei componenti risulti direttamente coinvolto nel procedimento in esame. Le deliberazioni di tale organo di garanzia risultano valide se è presente la maggioranza dei membri. L'Organo di Garanzia mette in votazione l'approvazione del ricorso, il ricorso viene accolto se la maggioranza dei presenti si esprime con voto favorevole.

L'Organo di Garanzia si costituisce nel mese di Dicembre e la durata è annuale.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso. La sanzione potrà essere eseguita pur in presenza del procedimento di impugnazione.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio d'Istituto sia chiamato ad operare come organo disciplinare, per garantire la terzietà del giudice, i componenti dell'Organo di Garanzia non partecipano alla seduta di attribuzione delle sanzioni.

